

Provincia di Biella

Concessione di utilizzo d'acqua sotterranea da falda profonda ad uso Produzione Beni e Servizi, mediante un pozzo di nuova realizzazione, in Comune di Mongrando, assentita alla ditta BOTALLA S.r.l. con D.D. n° 476 del 21 marzo 2024. PRAT. 490BI

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 476 del 21.03.2024

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato:

di identificare come Concessionario la ditta Ditta "Botalla S.r.l.", con sede in via Ramella Germanin 5 – 13900 Biella - (C.F.: 00276050028);

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e s.m.i., sottoscritto il 08.02.2024 dal legale rappresentante del Concessionario, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

di assentire, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento, la concessione d'uso d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale 490BI;

la presente concessione è rilasciata in deroga alla L.R. 22/1996 art. 4 e, pertanto, perderà ogni efficacia nel caso in cui in alternativa alle acque captate si rendessero disponibili acque superficiali o di acquifero superficiale qualitativamente e quantitativamente in grado di soddisfare il fabbisogno del Concessionario;

di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:

nelle premesse: che il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità è "GWB-P1 Pianura Novarese-Biellese-Vercellese";

all'art. 1: il prelievo di un volume complessivo di 24.480 m³ annui d'acqua pubblica, pari ad un prelievo medio di 0,77 l/s medi e continui, con una portata massima di 0,83 l/s - tramite un pozzo captante da acquifero profondo, ad uso ad uso "Produzione beni e Servizi", in Comune di Mongrando (BI) - fg. 26 mapp. 1.049;

all'art. 11: che la durata della concessione è di anni 15 (quindici), a partire dalla data del presente atto di assenso, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.320 di Rep. del 08 febbraio 2024

Art. 9 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione, a sue spese, delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Nel caso di cessione della proprietà il Concessionario dovrà ottenere un nuovo nulla osta o atto equivalente (ad es: una clausola nel titolo di trasferimento della proprietà) e darne notizia alla Provincia di Biella, sempre nel termine di 60 giorni dalla variazione della proprietà.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Dario ORFEI